

Le conseguenze del nuovo art. 2929-bis c.c.: donazioni espropriabili entro un anno

Atti gratuiti con effetti sospesi

Pagina a cura
DI LUCIANO DE ANGELIS

Donazioni, trust e fondi patrimoniali sub giudice per un anno. Entro tale termine, infatti, i creditori che si ritengono pregiudicati dall'atto di disposizione di immobili o beni mobili registrati potranno procedere a esecuzione forzata su detti beni esibendo un semplice titolo esecutivo. Ciò avverrà quando l'atto a titolo gratuito di costituzione del vincolo di indisponibilità o di alienazione, sia successivo al sorgere del credito. È quanto prevede l'art. 12 del dl n. 83 del 27 giugno 2015, convertito senza modificazioni in legge, che ha introdotto il nuovo art. 2929-bis nel codice civile.

Gli atti interessati dalla nuova norma. La norma incide sugli atti di disposizione a titolo gratuito, fra cui la principale tipologia è rappresentata dal contratto di donazione ex art. 769 e seg., nonché da tutti quegli atti finalizzati a costituire un vincolo sui beni immobili e mobili registrati. Fra questi spiccano: il fondo patrimoniale (ex art. 167 e segg. c.c.), la trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di atti meritevoli di tutela (ex art. 2645-ter, c.c.), i patrimoni destinati a uno specifico affare ex art. 2447-bis c.c., gli atti di trust riconosciuti ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1° luglio 1985.

Gli effetti della norma. La norma è finalizzata ad agevolare il creditore munito di un titolo esecutivo, il quale anche se non abbia preventivamente e vittoriosamente esperito l'azione revocatoria finalizzata a ottenere l'inefficacia dell'atto nei suoi confronti viene messo nella condizione di procedere a esecuzione forzata sui beni immobili o mobili iscritti a pubblico registro, che, successivamente al sorgere del credito, siano stati oggetto di un atto di disposizione gratuita o della costituzione di un vincolo di indisponibilità.

In altri termini, il creditore dotato di un titolo esecutivo (per esempio giudiziale come sentenza di condanna o decreto ingiuntivo non opposto, o stragiudiziale come la cambiale, l'assegno non pagato o l'atto notarile) potrà chiedere l'esecuzione forzata del bene, nella presunzione che l'atto di disposizione, o il vincolo su di esso iscritto, sia mirato a realizzare un'illecita limitazione o riduzione della garanzia patrimoniale generica che la legge impone debba essere offerta dal debitore chiamato ad adempiere le proprie obbligazioni. In pratica, mentre anteriormente al vigore dell'art. 2929-bis c.c. il preventivo esperimento dell'azione revocatoria (art. 2901 c.c.), costituiva l'unico strumento di reazione in mano al creditore danneggiato, oggi, per il solo fatto che il creditore ritenga di essere pregiudicato da un atto di disposizione gratuito del debito-

Cosa prevede la norma

Art. 2929-bis (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito). - Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore

che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa. Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.

Le previsioni del nuovo 2929-bis in sintesi

Atti specifici chiamati in causa	Oggetto degli atti	Effetti del novellato art. 2929-bis c.c.
Atti di donazione (art. 769 c.c.)	Atti gratuiti di disposizione di beni immobili e mobili registrati e vincolo di indisponibilità di detti beni	Il creditore pregiudicato, munito di un titolo esecutivo (ex art. 474 c.p.c.) può far valere i propri diritti sui beni immobili o mobili registrati oggetto dell'atto. Esso potrà sottoporre i beni a esecuzione forzata entro un anno dalla trascrizione dello stesso
Fondo patrimoniale (art. 167 c.c.)		
Atti di destinazione del patrimonio (art. 2645-ter c.c.)		
Atti di Trust: Legge 16/11/89 n. 364 (ratifica convenzione dell'Aia 1/7/85)		
Patrimoni destinati a uno specifico affare (art. 2447-bis c.c.)		

re o da un vincolo sui relativi beni potrà iniziare l'esecuzione forzata senza alcun permesso del giudice, indipendentemente dalla sentenza dichiarativa di inefficacia dell'atto.

In pratica, a un istituto di credito in cui si realizzi uno sconfinamento di fido basterà ottenere il decreto ingiuntivo per poter aggredire l'immobile del debitore oggetto di atto di donazione, mentre allo stesso risultato potrà pervenire il creditore privato a fronte di un assegno scoperto o di una cambiale protestata. La norma chiarisce, inoltre, che la disposizione si applica anche al creditore anteriore che intervenga nell'esecuzione da altri promossa, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole.

I presupposti per l'azione del creditore. Perché il creditore possa agire esecutivamente è necessaria la presenza di una serie di presupposti concomitanti e cioè che l'atto di donazione o traslativo (o costitutivo di diritti reali di godimento) posto in essere dal debitore:

1) risulti a titolo gratuito. La norma, quindi non incide sugli atti onerosi di compravendita, o sui trasferimenti permutativi;

2) abbia per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri (non vi rientrano quindi i trasferimenti relativi alle aziende, partecipazioni societarie e crediti in genere);

3) determini l'alienazione dei beni o la costituzione di

un vincolo di indisponibilità su beni stessi;

4) sia temporalmente posteriore al sorgere del credito per il quale si intende agire esecutivamente (il credito deve risultare, quindi, cronologicamente anteriore rispetto all'atto compiuto dal debitore);

5) risulti pregiudizievole delle ragioni del creditore: in pratica deve incidere negativamente, sulla consistenza patrimoniale del debitore in relazione alla obbligazione da soddisfare;

Sarà inoltre richiesto che il creditore:

1) sia munito di titolo esecutivo (sentenze, scritture private autenticate, cambiali, assegni, atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale ecc.);

2) abbia provveduto a trascrivere il pignoramento entro il termine di un anno dalla data di trascrizione dell'atto compiuto dal debitore oppure che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, intervenga nell'esecuzione da altri promossa.

La tutela dei sub acquirenti. L'art. 2929-bis c.c. non affronta il tema della tutela dei terzi sub acquirenti dal primo beneficiario. In sostanza ci si chiede quali siano gli effetti della nuova norma rispetto a un eventuale atto di disposizione del donatario. A riguardo sembrano doversi ritenere ancora valide le disposizioni generali dell'art. 2901, comma 3, e 2652, c. 5, c.c. per gli atti a titolo oneroso, mentre la norma di cui all'art. 2929-bis c.c. dovrebbe estendersi ai sub acquirenti a titolo gratuito.

In pratica:

1) nei casi di conflitto fra creditore anteriore all'atto e terzo che acquisisce il bene a titolo oneroso, prevarrebbe quest'ultimo se l'acquisto è avvenuto in buona fede e la trascrizione del sub acquisto precede quella del pignoramento;

2) nei casi invece di sub acquisto a titolo gratuito troverebbe applicazione l'art. 2929-bis c.c., per cui il creditore anteriore potrà prevalere purché abbia trascritto il pignoramento entro un anno che continuerà a decorrere dalla trascrizione del primo trasferimento a titolo gratuito.

L'inversione dell'onere probatorio. L'art. 2929-bis introduce, rispetto alle azioni revocatorie, un ribaltamento dell'onere probatorio. Se nelle azioni revocatorie è il creditore a dover provare di aver subito un pregiudizio dagli atti di disposizione patrimoniale messi in atto dal debitore cercando di ottenerne la dichiarazione di inefficacia nei suoi confronti, qui si presume di fatto una mala fede del debitore che ha posto in essere donazioni o vincoli di destinazione al proprio patrimonio. L'unica difesa del debitore a fronte di tali presunzioni, potrà essere esercitata nell'ambito del processo esecutivo, con opposizione agli atti esecutivi. In tale sede, tuttavia, il debitore sarà tenuto a dimostrare (e saremo vicini a una probatio diabolica) che l'atto dispositivo posto in essere non abbia determinato alcun nocumento alla garanzia generica offerta, dal proprio patrimonio, al creditore, sulla base del principio generale ex articolo 2740 c.c.

Disciplina transitoria. L'art. 23, c. 6 dl 83 prevede che le disposizioni dell'art. 12 si applicano alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. L'interpretazione (basata sull'art. 25 Cost. e sull'art. 11 preleggi) fa ritenere che ai fini dell'applicabilità dell'art. 2929-bis c.c. sia necessario che, oltre alle procedure, anche gli atti gratuiti, siano successivi al 27 giugno scorso.